



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione Dirigenziale n. 39 del 16/03/2021

Repertorio Generale n. 393 del 25/03/2021

Oggetto: AZIONE DI RECUPERO DEL CREDITO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 596/2014 DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA. CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE..



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

III SERVIZIO CONTENZIOSO

Determinazione Dirigenziale n. 39 del 16/03/2021

Oggetto: AZIONE DI RECUPERO DEL CREDITO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 596/2014 DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA. CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso:

- con sentenza n. 596 emessa in data 06/05/2014 dalla Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia la Società Novamusa srl è stata condannata al pagamento in favore del Comune di Taormina della somma di €. 965.909,01;
- la società Novamusa srl ha proposto appello avverso la superiore sentenza, innanzi alla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana e con sentenza n. 236/A/2015 del 01/12/2015 veniva dichiarato inammissibile il ricorso in appello, rimanendo confermata la sentenza di primo grado;
- avverso la sentenza n. 236/A/2015 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana la società Novamusa srl ha proposto Ricorso per Cassazione, che si è concluso con sentenza n. 29285/2018, dichiarando il ricorso per Cassazione inammissibile;
- con determinazione del Responsabile dell' Area Amministrativa n. 56 del 28/06/2017 è stato conferito incarico all'avv. Fabio Di Cara, per promuovere azione esecutiva per il recupero del credito delle superiori sentenze;
- con nota acquisita al protocollo generale al n. 11918 del 15/05/2019, l'avvocato Di Cara, avendo appurato che con sentenza n. 73 del 29/01/2019, emessa dal Tribunale di Roma, la Società Novamusa s.r.l. era stata dichiarata fallita, invitava il Comune a valutare l'opportunità di un'insinuazione al passivo;
- con Deliberazione di G.M. n. 137 del 23/05/2019 e con Determinazione Dirigenziale n. 118 del 29/05/2019 si affidava incarico all' Avv. Fabio Di Cara per proporre azione di insinuazione al passivo nel fallimento dichiarato con sentenza del Tribunale di Roma n. 73 del 29/01/2019;
- con la sopracitata nota n. 11918 del 15/05/2019, inoltre, l'avvocato Di Cara ha sostenuto

che “sulla scorta della disposizione di cui all’art. 7 della L.R. n. 10/99 (come modificato dall’art. 28 della L.R n. 9/02 e dal comma 32 dell’art. 127 della L. R. n. 17/04 ed integrato dall’art. 8 della L. R. n. 15/06)...emerge chiaramente che, in relazione alle somme dovute al Comune di Taormina, a parere dello scrivente, le inadempienze del concessionario regionale del servizio di riscossione biglietteria (Novamusa) non possono essere opponibili da parte della Regione Siciliana nei confronti del Comune di Taormina; ciò atteso che quest’ultimo, essendo totalmente estraneo al rapporto di concessione della gestione del servizio biglietteria sottoscritto dalla regione con Novamusa, certamente vantava e vanta nei confronti della Regione Siciliana un credito pari al 30% degli incassi della biglietteria del Teatro Greco (quantificato nella sentenza della Corte dei Conti) proprio solo ed esclusivamente in forza della più volte richiamata convenzione del 2011 sottoscritta tra comune di Taormina e Regione Siciliana che era e resta unica debitrice nei riguardi del Comune di Taormina.....”.

Atteso, pertanto, necessario per l’Ente proporre azione giudiziaria contro la Regione Siciliana al fine di ottenere il recupero delle somme di cui l’Ente è creditore in forza della sentenze di cui in premessa.

Atteso che, con la delibera di G.C. n. 66 del 25/02/2021, resa immediatamente esecutiva nelle forme di legge, il Sindaco è stato autorizzato a proporre azione di recupero del credito derivante dalla sentenza n. 596/2014 della Corte dei Conti sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana .

Considerato che, con la suddetta delibera è stato, altresì, incaricato il responsabile dell’area amministrativa per l’adozione dei conseguenti atti gestionali, compresa la sottoscrizione del disciplinare di incarico per regolamentare il rapporto con il legale incaricato della rappresentanza in giudizio del comune.

Ritenuto:

- che l’art. 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18.4.2016, n.50, applicabile in Sicilia ai sensi dell’art. 24 della l.r. 8/2016, il quale prevede che le disposizioni del codice degli appalti e delle concessioni non si applicano agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali” (...) 1.2- *in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo;*
- che, altresì, il giudice comunitario intervenendo sulla questione degli incarichi di patrocinio legale con la sentenza del 6 giugno 2019 nella causa C-264/18, ha confermato che la natura fiduciaria e la riservatezza poste alla base della rappresentanza legale nell’ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro di un paese terzo, nonché, dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, non consentono procedure comparative, giustificando così l’esclusione dalla precedente direttiva sugli appalti pubblici (Dir. n. 2014/24).

Richiamata la disciplina di regolazione emanata dall’ANAC con le Linee Guida n. 12/2018 e in particolare il principio di rotazione negli affidamenti degli incarichi.

Dato Atto che con delibera di G.C. n. 66 del 25/02/2021, l’Avv. Fabio Di Cara, C.F. DCRFPS73P02L042O, con studio professionale in S. Teresa di Riva, Piazza Madonna di Portosalvo, 4 è stato individuato ed incaricato per rappresentare l’Ente nella proposizione di azione di recupero del credito derivante dalla sentenza n. 596/2014 della Corte dei Conti sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana e che, all’uopo contattato, l’Avv. Fabio Di Cara si è dichiarato disponibile ad applicare una riduzione sul previsto compenso, accettando un importo,

comprensivo di spese per contributo unificato e bolli, ammontante complessivamente ad €9.000,00.

Dato atto che ai fini dell'affidamento del presente incarico è stato richiesto all' ANAC il seguente codice CIG: Z3630FFADC.

Visti:

- gli artt.6 e 50 del D.Lgsn. 267/2000 s.m.i.;
- gli art.183, 184 e 191 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti e in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 66 del 25/02/2021, resa immediatamente esecutiva nelle forme di legge, di incaricare, al fine di proporre azione di recupero del credito derivante dalla sentenza n. 596/2014 della Corte dei Conti sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, all'avv. Fabio Di Cara, C.F. DCRFPS73P02L042O, con studio professionale in S. Teresa di Riva , Piazza Madonna di Portosalvo, 4, di dare atto:

- che, l'incarico è disciplinato dalla convenzione/tipo approvata con delibera di Giunta Comunale n. 52 del 12/12/2016, il cui schema è allegato alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale;
- che, la spesa complessiva, da impegnare, per tale incarico, è pari ad € 9.000,00 (omnicomprensivi), con imputazione alla Missione 1, Programma 01.02, Titolo I, Macroaggregato 1.3, Capitolo 10302110205, del formando bilancio 2021/23 (pren. 275/2021);
- che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art 183, comma 7 del Dlgs n. 267/2000.

Di disporre, ai sensi del D.lgs n. 33/2013, la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale, all'interno della sezione "*Amministrazione trasparente*", sotto-sezione di primo livello "*Bandi di gara e Contatti*".

Di trasmettere la presente, per accettazione, all'avv. Fabio Di Cara, C.F. DCRFPS73P02L042O, con studio professionale in S. Teresa di Riva , Piazza Madonna di Portosalvo, 4.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale

COMUNE DI TAORMINA

SCHEMA DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE.

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:

tra

- 1) Il Comune di Taormina nella persona del il Dott. Giuseppe cacopardo, Responsabile dell'Area Amministrativa pro tempore, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, C.F. 00299100834, P.IVA 00299100834;

e

- 2) L'Avv. Fabio Pasquale Di Cara nato a Taormina il 02/09/1973, C.F.: DCRFPS73P02L042O, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Messina , che agli effetti tutti del presente atto elegge domicilio presso questo Comune;

PREMESSO

- Con atto della G.C. n. 66 del 25/02/2021 è stata deliberata l'autorizzazione al Sindaco a proporre azione per il recupero del credito derivante dalla sentenza n. 596/2014 della Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Sicilia;
- Con determina dell' Area Amministrativa n. _____ del _____ è stata affidata la rappresentanza dell'Ente all'Avv. Fabio Pasquale Di Cara con studio in S. Teresa di Riva, Piazza Madonna di Porto Salvo, n. 4;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - L'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nella controversia che vede il Comune di Taormina contrapposto a e quindi convenuto dinanzi al collegio arbitrale.

A tal fine, il Sindaco rilascia apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo

presente grado di giudizio. Per ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

Art. 2 - L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'Avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. Egli si impegna a relazionare, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione Comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessa attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 3 - L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno del rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

All'uopo dichiara:

- di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale, per tutta la durata dell'incarico;
- di non avere in corso incarichi contro l'Amministrazione Comunale per conto di terzi pubblici o privati;
- di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con

la controparte e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

Art. 4 - L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente art. 3). In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente art. 3).

Art. 5 - Per il sostegno delle spese di causa l'Amministrazione corrisponderà, in seguito alla stipula del presente disciplinare e dietro richiesta del professionista incaricato, una somma di € 9000,00 (comprensiva di contributo unificato e bolli per iscrizione a ruolo) che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione.

Art. 6 - Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dalle linee guida per il conferimento degli incarichi legali approvate dal Comune di Taormina con la delibera di G.C. n°52 del 12/12/2016 e dalla determinazione dirigenziale n. 1 del 14/12/2016. In particolare la misura del compenso è omnicomprensiva del compenso nelle singole voci di costo, complete di spese, oneri e contributi.

Art. 7 - Ai fini della presentazione della parcella si intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 C.C. o comunque alla data del deposito del provvedimento

giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. Al proposito, l'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessario per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Art. 8 - Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente disciplinare per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione, committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Art. 9 – La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione formale dell'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolati e delle clausole contenute.

Art. 10- Il professionista si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno entro il 30 giugno, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, medio alto, alto, e dovrà essere

indicata la durata stimata del giudizio”.

Art. 11 – Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il Comune informa il legale, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 12 Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell’ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali e a quelle del regolamento comunale vigente.

Letto approvato e sottoscritto.

L’Avvocato

Per il Comune di Taormina
Il dirigente Responsabile Area Amministrativa



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Determina N. 39 del 16/03/2021

Servizio.3 III SERVIZIO CONTENZIOSO

Oggetto: AZIONE DI RECUPERO DEL CREDITO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 596/2014 DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA. CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE. .

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

APPONE

Il visto di Regolarità Contabile e

ATTESTA

che la complessiva spesa di € **9.000,00** trova la relativa copertura come da prospetto che segue:

Codice Bilancio Capitolo	Importo	Impegno	Data Impegno	Esercizio di imputazione
10302110205	9.000,00	275/2021	16/03/2021	2021

Taormina , 25/03/2021

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale

